

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso che

- in località Civita Giuliana è nota la presenza di una villa rustica di età romana conosciuta con il nome di “*Villa Imperiali*”, le cui strutture - in seguito rinterrate - furono parzialmente portate in luce durante scavi condotti fra il 1906 e il 1908, nel 1914 e nel 1955-1956;

- a seguito di ulteriori occasionali rinvenimenti, nel 1983 il sito fu sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei (D.M. del 19.10.1983);

- la villa è stata oggetto, soprattutto negli ultimi decenni, di scavi clandestini che, tramite la realizzazione di cunicoli, miravano all’asportazione di reperti dell’edificio e che hanno non solo danneggiato la struttura, ma portato anche alla dispersione di beni archeologici;

- a seguito di ripetute segnalazioni di attività di scavo abusivo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata nel 2017 ha avviato, con la collaborazione del Parco Archeologico di Pompei, una campagna di indagini archeologiche mirate a definire l’estensione della villa ed a sottrarre eventuali reperti all’azione degli scavatori clandestini, oltre ad acquisire informazioni sugli autori ed i reati perpetrati, con il preciso scopo di bloccare tali attività illecite.

### Considerato che

- le indagini archeologiche di cui sopra, condotte nell’anno 2017 e 2018, hanno interessato le aree identificate nel NCT del Comune di Pompei al fg. 2 part.la 395 (parte) di proprietà della Sig.ra Antonietta Di Martino, nata a Torre Annunziata (NA) in data 11.1.1955 e residente in Pompei alla Via Aldo Moro n. 24, e il terreno, di proprietà effettiva, seppure non risultante dai dati catastali, dei fratelli Russo, identificato nel NCT del Comune di Pompei al fg. 2 part.lle nn 72, 652, 653 e 654 (ex 73);

- relativamente, in particolare, all’area di proprietà della sig.ra Di Martino, il Parco Archeologico di Pompei, al fine di eseguire gli interventi di cui sopra, ha dovuto occupare temporaneamente il suddetto terreno mediante l’emissione dei seguenti provvedimenti:

1) Decreto n. 145 del 17.5.2018, con il quale è stata occupata per 12 mesi parte della part.la n. 395;

2) Decreto n. 70 del 10.5.2019, con il quale è stato rinnovato per altri 12 mesi il suddetto decreto;

3) Decreto n. 103 del 30.7.2019, con il quale è stata occupata altra parte della part.IIa n. 395;

4) Decreto n. 110 del 6.5.2020, con il quale è stata disposta la revoca dei precedenti Decreti nn. 70 del 10.5.2019 e 103 del 30.7.2019 e l'occupazione di altra parte della part.IIa n. 395;

5) Decreto n. 51 del 11.5.2021, con il quale è stato rinnovato per altri 12 mesi il suddetto decreto;

6) Decreto n. 140 del 20.5.2022, con il quale è stato rinnovato per altri 12 mesi il suddetto decreto;

- a seguito dell'emissione e notifica dei suddetti decreti venivano redatti, rispettivamente, i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso del 28.5.2018, del 29.5.2019 e del 16.6.2020;

- al fine di dare continuità alle indagini archeologiche condotte sinora per verificare l'estensione dei cunicoli clandestini, nonché ampliare la conoscenza dei resti della Villa Romana, procedendo contestualmente con la messa in sicurezza e protezione delle parti scavate, questa Amministrazione ha appaltato, aggiudicato e contrattualizzato i "*Lavori di scavo e messa in sicurezza del quartiere servile della Villa Imperiali presso la località di Civita Giuliana*", attualmente ancora in corso di esecuzione.

- durante i lavori di scavo sono venute alla luce numerose ed interessanti evidenze archeologiche, in particolare strutture antiche facenti parte dello scavo archeologico denominato "*Villa Imperiali*" ed il ritrovamento di tre esemplari equini presenti al tempo dell'eruzione all'interno dell'ambiente "*e*" denominato stalla;

- nel corso dei lavori, ed in particolare nella fase relativa alla posa in opera delle coperture poste a protezione dei rinvenimenti archeologici, si è reso indispensabile ed indifferibile estendere l'occupazione al di fuori dell'area sottoposta a decreto;

- ad oggi la situazione di fatto dei luoghi è, dunque, mutata e si rende, pertanto, necessario estendere le aree oggetto di occupazione;

- è, dunque, interesse di questa Amministrazione: a) indennizzare la proprietaria, Sig.ra Antonietta Di Martino, per l'occupazione di tutte le aree interessate dai lavori; b)



revocare il Decreto n. 140 del 20.5.2022; c) contestualmente, nelle more della procedura espropriativa in corso di istruttoria, stante l'interesse archeologico evidenziato nel corso dei lavori, disporre l'occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. n. 42/2004, dei terreni di proprietà della sig.ra De Martino Antonietta, in parte già oggetto dei decreti su richiamati, identificati catastalmente al fg. 2 p.lle 395 (parte, circa 247 mq) e 382 (parte, circa 27 mq);

- a tal fine, viste anche le interlocuzioni occorse con la Sig.ra Antonietta Di Martino, appare opportuno ricorrere allo strumento dell'accordo sostitutivo del provvedimento previsto dall'art. 11 della L. n. 241/1990, anche al fine di evitare l'insorgere di contenziosi.

#### **Visto**

- il D.M. del 23.1.2016 di riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- il D.P.C.M n. 169 del 2.12.2019, con il quale è stato approvato il "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

- l'art. 88 e gli artt. 95 - 100 del D. Lgs. n. 42/2004;

- l'art. 11 della L. n. 241/1990;

- l'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 secondo cui "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*".

#### **Determina**

- di revocare, *ex art. 21 quinquies* della L. n. 241/1990, il Decreto n. 140 del 20.5.2022;

POMPEII

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

- di procedere alla stipula di un accordo sostitutivo di provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, al fine di condividere i confini della nuova occupazione e l'importo della relativa indennità.

A.O.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchriegel